



Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Capitaneria di porto
Termoli

ORDINANZA N. 23/1996

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

- VISTA la licenza di concessione demaniale marittima n° 030/94 – rep. N° 95/94 – rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo di Termoli al Comune di Termoli in data 20.05.1994, allo scopo di mantenere uno specchio acqueo – per complessivi mq. 1230 – per il posizionamento di una condotta sottomarina (nuovo depuratore);
- VISTA la licenza di concessione demaniale marittima n° 58/95 – rep. N° 216/95 – rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo di Termoli al Comune di Termoli in data 07.08.1995, allo scopo di mantenere, in località Rio Vivo ed in ambito portuale, un collettore fognante ed un impianto di depurazione (che, con tubo della lunghezza di ml. 200, scarica le acque trattate in mare);
- VISTI gli atti d'ufficio;
- CONSIDERATA la necessità di preservare l'integrità delle condotte esistenti nella zona di mare di cui al successivo "RENDE NOTO", per garantire la funzionalità nonché di prevenire azioni che possono danneggiare le condotte stesse con grave pregiudizio per l'ecosistema marino degli stessi, di interdire, nei tratti di attraversamento delle medesime condotte l'ancoraggio e la pesca a strascico;
- VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che nella zona di mare posta a Nord del Porto di Termoli, delimitata dai seguenti vertici:

- A)** Lat. 42° 00',3 N – Long. 014° 59',5 E;
- B)** Lat. 42° 01',6 N – Long. 014° 56',0 E;
- C)** Lat. 42° 01',5 N – Long. 015° 01',0 E;
- D)** Lat. 42° 00',4 N – Long. 015° 00',5 E;

sono sistemate n° 02 (due) condotte sottomarine delle seguenti caratteristiche:

- a) una condotta sottomarina di ml. 1700, sulla cui testata si innesta un diffusore costituito da due bracci, ciascuno lungo ml. 150 e giacenti con angolazione di 120° l'uno rispetto all'altro; la parte terminale in mare di detta condotta è segnalata da una boa gialla a luce gialla, la cui caratteristica luminosa è: **0,5 – 1,5 – 0,5 – 1,5 – 0,5 – 4,5 = 9 sec.** con altezza sul piano focale sul l.m. pari a mt. 2,50 e con miraglio unico a forma di "X" e di colore giallo;
- b) una condotta sottomarina lunga ml. 200 e orientata per 025°.

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata, la zona di mare di cui al precedente "RENDE NOTO" – meglio evidenziata nell'allegato stralcio planimetrico, parte integrante del presente provvedimento – è interdetta rispettivamente all'ancoraggio ed alla pesca a strascico.

Articolo 2

Sono esclusi da tale divieto i mezzi ed il personale del Comune di Termoli – nonché quelli della stessa Civica Amministrazione incaricati – allorquando debbano effettuarsi lavori di manutenzione alle condotte in parola, previa formale comunicazione all'Autorità Marittima.

Articolo 3

Il Comune di Termoli dovrà provvedere:

- ad apporre nelle immediate vicinanze della zona demaniale marittima di cui alla presente ordinanza cartelli segnalanti il divieto imposto;
- a predisporre ogni possibile accorgimento finalizzato ad evitare l'inquinamento delle acque del mare e del pubblico demanio marittimo.

Articolo 4

I contravventori, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

Articolo 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Termoli, lì 01 aprile 1996.-

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Felicio ANGRISANO
(L'originale è stata firmata dal Comandante)

